

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE CONTROLLO  
D.LGS. 231/01**



## Sommario

Sommario .....	2
Parte Generale .....	6
I. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 .....	6
1.1. Quadro normativo .....	6
1.2 Tipologia di reati disciplinati .....	6
1.2.1 REATI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24 D.LGS. N. 231/2001). .....	6
1.2.2 DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/2001 - L. 18 MARZO 2008, N. 48, ART. 7) .....	8
1.2.3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. N. 231/2001 - L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, C.29). .....	10
1.2.5 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001).....	15
1.2.6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1 D.LGS. N. 231/2001) .....	15
1.2.7 REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001 – D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 62, ART. 3, MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012, DALLA L. N. 69/2015 E DAL D.LGS. 38/2017) .....	18
1.2.8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E LEGGI SPECIALI, NONCHÉ DALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999 (ART. 25 QUATER D. LGS N. 231/2001).....	23
1.2.9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER 1, D.LGS. N. 231/2001 – L. 9 GENNAIO 2006, N. 7, ART. 8).....	23
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES D. LGS. N. 231/2001).....	23
1.2.10. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES D.LGS. N. 231/2001). .....	26
1.2.11. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/2001). .....	26
1.2.12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D.LGS. N. 231/2001) .....	27
1.2.13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. N. 231/2001). .....	28
1.2.14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-NOVIES D.LGS. N. 231/2001 – L. 3 AGOSTO 2009, N. 116, ART. 4). .....	31
1.2.15. REATI TRANSNAZIONALI (L. 16 MARZO 2006, N. 146).....	32

## COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

1.2.16 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001 – D.LGS. 152/2006).....	32
1.2.17 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001) 36	
1.2.18 ART. 25 – TERDECIES RAZZISMO E XENOFOBIA .....	37
1.2.19 ART. 25 - QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 39/2019):.....	37
1.3. Le sanzioni e i delitti tentati .....	45
1.4. Autori del reato .....	45
1.4.1. DIVERSO REGIME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	46
II. Il Modello di organizzazione gestione e controllo .....	46
2.1. Il contesto dell'Organizzazione e l'adozione del Modello .....	46
2.2. Finalità del Modello .....	47
2.3. Struttura del Modello .....	48
2.4. Modifiche e integrazioni del Modello.....	49
III. Organismo di Vigilanza e suo Regolamento .....	49
IV. Formazione del personale e diffusione del Modello.....	49
4.1. Formazione ed informativa .....	49
4.2. Informativa ai Collaboratori esterni e Partners .....	50
V. Sistema disciplinare .....	50
5.1. Principi generali .....	50
5.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti .....	51
5.2.1. IMPIEGATI E QUADRI.....	51
5.2.2. DIRIGENTI 52	
5.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .....	52
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.....	52
VI. Verifiche periodiche.....	53

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01



# Parte Generale

## I. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

### 1.1. Quadro normativo

Da un punto di vista normativo il D.lgs. 231/2001 - “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” - ha recepito in materia di responsabilità delle persone giuridiche alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con l’introduzione del D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa è stata estesa alle persone giuridiche, per alcuni reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi enti.

Precedentemente, l’art. 27 della Costituzione impediva che la responsabilità penale potesse investire le organizzazioni/enti in qualità di persone giuridiche.

### 1.2 Tipologia di reati disciplinati

La sezione III del D.lgs. 231/2001, prima intitolata “Responsabilità amministrativa per i reati previsti dal Codice Penale”, modificata nel 2002 con “Responsabilità amministrativa da reato”, prevedeva originariamente solo gli articoli 24 e 25, che richiamavano i reati in relazione ai quali era configurabile la responsabilità amministrativa degli enti. Ad oggi, le ipotesi di reato per le quali si configura anche la responsabilità dell’organizzazione sono le seguenti:

#### **1.2.1 Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.lgs. n. 231/2001).**

##### ***Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione europea***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l’attività programmata si sia realmente svolta. Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece, nella truffa gli

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo.

***Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea***

Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La condotta dell'agente può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso). Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici, il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale, l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti, nonché altre attestazioni di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che facciano ottenere alla società un finanziamento pubblico.

***Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea***

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità, la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità, la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute, l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori, la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione, l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione), l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali, la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

***Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche***

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.), l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Unione Europea.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali, ecc.

***Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo stato o ad altri enti pubblici. La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10).

**1.2.2 Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001 - L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7)**

***Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico***

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto. Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

***Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche***



COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

***Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche***

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

***Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici***

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggiano la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.), quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

***Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità***

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

***Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici***

Il reato punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causano danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causano la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

***Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità***

Medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

***Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici***

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Per quanto riguarda le realtà aziendali si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

***Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico***

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

***Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria***

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. "materiale", sia la falsità "ideologica"; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

***Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica***

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

**1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001 - L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c.29).*****Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.***

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.lgs. n. 231/2001 dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale.

L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.).

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, ecc. Pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio: alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più società si legano da un accordo commerciale (joint venture, ATI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

***Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera***

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il rischio è chiaramente configurabile per le grandi imprese, eventualmente costituite in ATI, appaltatrici di opere o servizi, anche a favore di enti pubblici. Ma anche le piccole realtà imprenditoriali cooperative sono quotidianamente esposte a tali rischi, soprattutto qualora si trovino ad operare in settori e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è tuttora diffusa. Le attività astrattamente coinvolte potrebbero essere molteplici (selezione partners; offerta servizi sanitari, energetici, ambientali, ecc.; gestione rete commerciale, di concessionari ed agenti, ecc.).

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

***Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.***

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

***Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.***

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

***Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.***

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

In ogni caso per l'imputazione del reato in questione ad una società è necessario accertare l'interesse o vantaggio della stessa.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. Particolare attenzione dovrà essere posta anche in questo caso nella scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

***Art. 317 c.p. Concussione***

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Soggetto attivo del reato può essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

Colui che subisce la costrizione non è correo, ma persona offesa, in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebitato; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla cooperativa in via residuale, o nella forma del concorso, tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della Pubblica Amministrazione o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori per di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge; costruttori nell'ambito della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ecc.).

#### ***Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione***

È l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria). Sono dunque ricompresi tutti quei comportamenti, sia attivi che omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente rispettati da chi esercita una pubblica funzione. Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale, in quanto punibile solo se commesso dallo stesso, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo, o a concorso necessario e ne rispondono sia il corruttore che il corrotto; a tal proposito si distingue una corruzione attiva e una passiva a seconda che la si guardi dal punto di vista della condotta del privato o del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

#### ***Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio***

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria). Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge n. 69 del 2015 hanno determinato un notevole inasprimento sanzionatorio della condotta in esame nel tentativo di rafforzare la reazione statale ad una fenomenologia corruttiva sempre più capillare e diffusa.

#### ***Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti***

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

***Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari***

Tale figura criminosa è stata introdotta dall'art. 9 della L. 86/1990. Inizialmente, infatti, le ipotesi considerate costituivano circostante aggravante della corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.; oggi, con la previsione di un autonomo titolo di reato che non distingue tra corruzione propria ed impropria, restano sanzionati tutti i comportamenti corrotti. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

***Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità***

Secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro a oltre utilità non dovute.

Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.; prima della riforma, infatti, la condotta si concretizzava nelle due forme dell'induzione e della costrizione. Lo sdoppiamento dell'originaria fattispecie ha introdotto l'art. 319 quater, in linea con le raccomandazioni di carattere internazionale provenienti in particolare dal "Rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia", ed è caratterizzato da una condotta suggestiva e persuasiva con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario rispetto alla vittima di concussione. Il soggetto passivo del reato in esame dispone di maggiori margini decisionali ma finisce per prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di ottenere un tornaconto personale indebito; per tale motivo è prevista la punibilità. È dunque la differenza tra queste due condotte, precedentemente ricomprese nella formulazione dell'art. 317 antecedente alla riforma, che segna la linea di confine tra l'ipotesi concussiva (costrizione) e l'induzione di cui all'art. 319 quater c.p.

***Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio***

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

***Art. 321 c.p. Pene per il corruttore***

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

***Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione***

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

***Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri***

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300 e modificato dalla L. n. 190/2012, nonché dalla L. 237/2012 e dalla L. n. 3/2019. Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dalla norma medesima. Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che alle persone sopra indicate, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali oppure al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

***Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite***

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. L'art. 346-bis c.p. prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remunererà il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio. La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere debbono essere realmente esistenti e debbono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.

### **1.2.5 Delitti contro la fede pubblica (art. 25 bis D.lgs. m. 231/2001)**

***Art. 453 c.p. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate***

***Art. 454. c.p. Alterazione di monete***

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

***Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate***

***Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede***

***Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati***

***Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo***

***Art. 461 c.p. Fabbricazione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata***

***Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati***

***Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli, brevetti o disegni***

***Art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi***

#### **1.2.6 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.lgs. n. 231/2001)**

***Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.***

Il reato, modificato dalla Legge n. 99/2009, mira a tutelare non più l'interesse pubblico dell'economia, ma l'interesse privato dell'esercizio di un'industria o commercio. Ciò è dimostrato innanzitutto dalla procedibilità a querela.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifici e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) in connessione teleologica con la turbativa.

Pertanto, l'uso di mezzi ingannevoli finalizzato esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può concretizzare solo una concorrenza sleale e non la fattispecie di cui all'art. 513 c.p.

Es. di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

***Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.***

La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle, incidendo sulla



COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti; inoltre, gli atti di concorrenza non vanno intesi in senso tecnico giuridico ex art. 2595 c.c.

La condotta può realizzarsi con atti di concorrenza o di violenza o minaccia. Per giurisprudenza l'espressione rinvierebbe alle condotte riconducibili ad un generale metodo di intimidazione mafiosa, pur non essendo necessaria l'appartenenza dei soggetti attivi ad un sodalizio mafioso in senso tecnico.

Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

***Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.***

La condotta si esplica nella vendita o messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti.

***Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.***

Il reato de quo può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante.

La responsabilità ricade sul titolare dell'attività e sull'impresa stessa anche nel caso in cui la consegna venga effettuata da un dipendente, socio, commesso, familiare, ecc.

***Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.***

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore, ecc.).

Tuttavia, occorre precisare che il reato di cui all'art. 516 c.p. è finalizzato a tutelare il commercio e non la salute pubblica; pertanto, nel caso in cui quest'ultima venga posta in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato più gravi, come quella di cui all'art. 442 c.p., commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte (non richiamata ad oggi dal D.lgs. n. 231/2001).

***Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.***

Il reato in questione ha ad oggetto l'interesse pubblico concernente l'ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei ad ingannare i consumatori.

***Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.***

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

La condotta di reato consiste nel fabbricare o utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l'agente sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di tale titolo.

È, altresì, punita la condotta di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita, o messa in circolazione di tali beni.

***Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.***

L'art. 517 quater c.p. per la prima volta introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d. made in Italy agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

Le condotte punite sono la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita, la messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.

**1.2.7 Reati societari e corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. n. 231/2001 – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017)**

***Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.***

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

***Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate.***

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

***Art. 2625 c.c. Impedito controllo.***

La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

***Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.***

Per tale reato, assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa c.d. per esuberanza (art. 2445);
- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (artt. 2446 e 2447).

E' da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non si può parlare, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie.

Le modalità di commissione del reato potranno essere: sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito); sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse.

***Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.***

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili e indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies.

Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art. 2545-quater.

Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì non distribuibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'art. 2514, c.1., lett. a).

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (L. n. 28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

***Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.***

La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

***Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.***

La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni.

Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.

***Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.***

Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di *Disclosure* prescritto dall'art. 2391 del Codice Civile.

La norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con l'eccezione delle B.C.C. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali.

La responsabilità amministrativa della società, ex D.lgs. n. 231/2001, potrà sorgere nelle ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi che vedano viceversa l'ente quale soggetto offeso e danneggiato dal reato.

***Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.***

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Le modalità di commissione del reato possono essere tre:

- a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

***Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.***

La disposizione in esame rafforza con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art. 2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti.

La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società ex artt. 2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della cooperativa ex D.lgs. n. 231/2001.

***Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati***

Tale fattispecie di reato è stata di recente modificata dal Decreto legislativo, 15/03/2017 n° 38. Il reato in esame precedentemente era di danno, e prevedeva come delittuosa la condotta, salvo che il fatto fosse previsto come più grave reato, di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaci e dei liquidatori che, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compivano ovvero omettevano di compiere atti in violazione di obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La nuova fattispecie è invece costruita in termini di reato di mera condotta che attualmente consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche.

Relativamente a questa fattispecie di reato sussiste una considerevole rischiosità per le cooperative, soprattutto relativamente a ogni processo aziendale che in via diretta o indiretta comporti il passaggio di denaro.

***Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati***

L'articolo in esame è stato introdotto con il D.lgs. 38/2017 e prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo e si procede a querela di parte.

***Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.***

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso).

L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare.

Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 231/2001.

***Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.***

La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli.

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.u.f. introdotte dalla Legge n. 62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla Legge n. 59/1992.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art. 2526.

Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque ad un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di aggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

***Art. 2638 c.c. comma 1 e 2, Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.***

L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti ex D.lgs. n. 220/2002 (revisioni ed ispezioni straordinarie).

**1.2.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D. Lgs n. 231/2001).**

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.).

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito cooperativo il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti, la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità della cooperativa), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

**1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.lgs. n. 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).**

***Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.***

La fattispecie di reato in questione è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia. Tali enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/2001)**

***Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.***

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Pertanto, la condotta non si riconduce necessariamente ad una situazione di diritto, ma a qualunque situazione di fatto avente per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva ad un'altrui potere di disposizione.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

1) Esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.

2) Riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).

3) Mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Attribuendo esplicito rilievo al mantenimento in stato di soggezione, il legislatore supera le obiezioni di quanti ritenevano che la schiavitù potesse riguardare esclusivamente persone in libertà, sanzionando chi mantenga in soggezione soggetti già privati da altri della libertà.

***Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.***

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/ sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare, l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, ponendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

***Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.***

Rientrano in tale reato le seguenti condotte:

1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo: la norma parla letteralmente di "sfruttamento" e non di mero utilizzo, pertanto occorre che il minore venga inserito in una organizzazione e che vi sia una pluralità e non occasionalità di impieghi nelle attività illecite; l'esibizione allude ad una partecipazione dal vivo ad attività pornografica, la produzione può realizzarsi tanto con foto (su carta, floppy disk, file, ecc.) e con registrazioni (videocassette, audiocassette, dvd, ecc.).



COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

- 2) Commercio di materiale pornografico: ossia alienazione del materiale in questione per fini di lucro, svolta con un'organizzazione di impresa.
- 3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori: le condotte in questione possono essere poste con ogni mezzo, anche telematico.
- 4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

L'articolo 600 ter c.p. prevede al primo comma addirittura un reato di pericolo concreto, finalizzato a garantire una tutela anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

***Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.***

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi on line o a siti protetti).

***Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.***

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione abbiano ad oggetto immagini virtuali.

Le condotte criminose previste da tale norma potrebbero astrattamente ipotizzarsi, come già anticipato per la fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servizi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria.

Il riferimento va anche a quelle imprese che svolgono, come attività principale o secondaria, la gestione di servizi pubblicitari, editoriali, cinematografici, commerciali on line, che potrebbero incorrere in una delle condotte sopra descritte facendo circolare ad esempio su siti, blog, forum, prodotti audiovisivi, immagini pornografiche aventi ad oggetto minori.

***Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.***

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (c.d. sex tour).

La punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non agli aderenti all'iniziativa come clienti, e colpisce vere e proprie attività "preparatorie" rispetto ai delitti di cui all'art. 600 bis c.p.

***Art. 601 c.p. Tratta di persone.***

***Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.***

Entrambe le fattispecie relative al traffico di schiavi sono apparentemente di residuale rilevanza nel mondo cooperativo. In realtà i reati potrebbero essere celati in tutte le attività di reclutamento

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

illegale di forza lavoro, purtroppo diffuse in realtà societarie in cui i lavoratori stagionali rappresentano una grossa percentuale del personale impiegato (si pensi alle cooperative agricole o alle cooperative di produzione lavoro). Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partners, fornitori, ecc.

***Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.***

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

**1.2.10. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. n. 231/2001).**

***Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.***

***Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.***

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

**1.2.11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. n. 231/2001).**

***Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.***

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

***Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.***

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU n. 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società cooperative un'area di rischiosità ai sensi dell'art. 25 septies D.lgs. n. 231/2001.

### **1.2.12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.lgs. n. 231/2001)**

#### ***Art. 648 c.p. Ricettazione.***

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

#### ***Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.***

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

#### ***Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.***

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Le tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'art.648 ter rispetto al 648 bis, e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).

La fattispecie di cui all'art.648 ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività 'economiche o finanziarie' in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine operazioni di cui all'art. 648 bis), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

#### ***Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio***

La Legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha determinato l'inserimento dell'art. 648 ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La disposizione prevede la punibilità per chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ha impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finanziarie,

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

imprenditoriali o speculative, i proventi (denaro, beni o altre utilità) della commissione del suddetto delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono tuttavia punibili le condotte per cui tali beni o altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale. È considerata un'aggravante il verificarsi di queste condotte nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di qualsiasi altra attività professionale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità provenienti dal delitto.

### **1.2.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.lgs. n. 231/2001).**

***Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.***

***Art. 171, L. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.***

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette.

La condotta può essere realizzata sia dal soggetto che materialmente diffonde telematicamente e senza autorizzazione l'opera, sia da eventuali gestori di server attraverso cui avviene tale diffusione.

***Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.***

***Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.***

La norma è stata introdotta dalla L. 489/1992 (e modificato dalla L. 169/99) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Le condotte punite sono di due tipologie:

c.1) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; e ancora, qualsiasi condotta finalizzata a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

c.2) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Il comma 1 fa riferimento specifico ai software, e punisce ogni duplicazione, ancorché non finalizzata alla vendita, purché volte ad ottenere un profitto, nonché ogni attività di intermediazione (importazione, distribuzione, ecc.) avente ad oggetto software abusivamente duplicati. Lo stesso comma prevede, inoltre, la punibilità di ogni azione finalizzata a rimuovere dispositivi di sicurezza sui software in questione.

Le condotte di cui al comma 2 sono poste a tutela delle c.d. banche dati.

***Art. 171-ter L. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.***

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

La norma tutela una globalità di opere dell'ingegno inglobate in una serie indefinita di supporti.

In particolare, la norma punisce chiunque:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Ai sensi del comma 2 è punito altresì chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

***Art. 171-septies L. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.***

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE.

L'art. 171-septies punisce:

a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

***Art. 171-octies L. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.***

La condotta prevista e punita consiste nel:

produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Es. di condotte: sblocco di servizi televisivi criptati, uso altrui credenziali per accedere a trasmissioni a pagamento, sblocco e modifica fraudolenta tessere pay tv, ecc.

**1.2.14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4).**

***Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.***

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D.lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10, L. n. 146 del 16 marzo 2006.

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 introduce l'art 25-novies nel D.lgs. n. 231, trattasi però di un refuso, in quanto esiste già un art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

### **1.2.15. Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).**

*Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.*

*Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.*

*Art. 292-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.*

*Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.*

*Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.*

*Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.*

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

### **1.2.16 Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001 – D.lgs. 152/2006)**

I reati presupposto per l'applicazione dell'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01 sono:

*Art. 727 bis c.p., comma 1 lett. a) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.*

*Art. 733 bis c.p., comma 1 lett. b) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto.*



COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per habitat si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE” (art. 733-bis, comma 3 c.p.).

Reati commessi per violazione delle norme contenute nel Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) di cui:

**Art. 137 commi 2, 3 e 5, D.lgs. 152/06 – Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti.**

**Art. 137 comma 11, D.lgs. 152/06 – Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo o nelle acque sotterranee.**

**Art. 137 comma 13, D.lgs. 152/06 – Scarico illecito nelle acque di mare da parte di navi e/o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.**

**Art. 256 comma 1 lett. A) D.lgs. 152/06 - Gestione non autorizzata di rifiuti.**

**Art. 256 comma 3, D.lgs. 152/06 – Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica.**

**Art. 256 comma 5, D.lgs. 152/06 – Miscelazione di rifiuti pericolosi.**

**Art. 256 comma 6, D.lgs. 152/06 – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.**

Per la gestione di rifiuti non autorizzata viene sanzionato chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti “non pericolosi” o di rifiuti “pericolosi” in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

**Art. 257 commi 1 e 2, D.lgs. 152/06 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.**

**Art. 258, comma 4, D.lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

**Art. 259 D.lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti.**

**Art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06 – Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle normative, o dalle autorità competenti.**

Nei Reati ambientali ex D.lgs. 231/2001 sono inoltre inclusi:

**Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 – Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono;**

**Legge 7 febbraio 1992 n. 150;**

**Reati introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68**

La legge del 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), ha introdotto nel codice penale una serie di nuovi illeciti il cui compimento da luogo non solo alla

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito. Con specifico riferimento al D.lgs. 231/2001, nell'art. 25-undecies, vengono inseriti i seguenti reati:

***Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale.***

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D. Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

***Art. 452-ter c.p. - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.***

Il reato si configura se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni.

***Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale.***

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

***Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente.***

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di Inquinamento ambientale e Disastro ambientale (rispettivamente artt. 452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

***Art.452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.***

La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono inoltre previste alcune fattispecie aggravati.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

***Art. 452 septies c.p. - Impedimento del controllo***

L'articolo stabilisce che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

***Art.452-octies c.p. – Circostanze aggravanti.***

L'articolo prevede un aumento delle pene previste dall'art. 416 - Associazione per delinquere - e dall'art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso - del Codice Penale, se tali reati siano connessi alla commissione di uno o più degli ecoreati in questione.

***Art.452- novies c.p. - Aggravante ambientale.***

Vengono applicati aumenti di pena quando un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di commettere:

- Uno o più ecoreati in questione;
- Uno o più reati previsti dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- Uno o più reati previsti da altra normativa in materia ambientale;
- Una violazione di una o più norme previste dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152).

•

***Art. 452-decies c.p. - Ravvedimento operoso.***

La nuova disciplina del diritto ambientale penale, per gli ecoreati in questione, nonché per il delitto di Associazione per delinquere aggravato dalla commissione degli ecoreati, e per il delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.lgs. 152/06 e s.m.i.), prevede una diminuzione delle pene:

- Dalla metà a due terzi, per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;
- Da un terzo alla metà, per colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Il corso della prescrizione è sospeso quando l'imputato richiede, ed il giudice dispone, una sospensione del procedimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale sospensione potrà avere una durata congrua all'attività relativa al ravvedimento operoso, comunque non superiore a due anni e prorogabile di uno.

***Art. 452-undecies c.p. - Confisca.***

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per gli ecoreati di Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies), Impedimento del controllo (Art. 452-

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

septies) e di Circostanze aggravanti (Art. 452-octies), è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando la confisca di beni previsti dalla condanna non è possibile, il giudice individua e ordina la confisca di altri beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

I beni confiscati e/o i loro eventuali proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi interessati dagli ecoreati.

La confisca non è applicata quando l'imputato provvede efficacemente alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi interessati dagli ecoreati.

***Art. 452-duodecies c.p. - Ripristino dello stato dei luoghi.***

L'esecuzione del recupero e, ove tecnicamente possibile, del ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli ecoreati, in applicazione della sentenza di condanna o della pena su richiesta delle parti per uno degli ecoreati in questione, è a carico del condannato e degli altri enti forniti di personalità giuridica di cui all'articolo 197 del Codice penale "Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende".

Per il ripristino dello stato dei luoghi, rimangono valide le disposizioni di cui al Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale della Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

***Art. 452 terdecies c.p. - Omessa bonifica.***

L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

***Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzata per il traffico di rifiuti***

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

**1.2.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)**

***Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998***

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 12-bis richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'Ente è, dunque, configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

**Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni**

La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

**1.2.18 Art. 25 – Terdecies Razzismo e xenofobia**

[articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]

La norma punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi. Vengono inoltre vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416) gli organizzatori e promotori.

Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

**1.2.19 Art. 25 - Quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019):**

Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce “*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo*” nonché “*il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*”.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

L'art. 4 della L. 401/1989, invece, disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

### 1.2.20 Art. 25 Quinquiesdecies - Reati Tributari

#### ***Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti***

1. È punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa.

Con riferimento all'oggetto materiale del reato, esso è costituito dalla dichiarazione, dei redditi o IVA, che vede nella falsa documentazione di supporto l'elemento deviante volto ad ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria. In proposito, la norma richiede che si tratti di fatture o di altri documenti.

Ai fini della configurabilità del reato è, altresì, necessario che le fatture e gli "altri documenti" si riferiscano a "operazioni inesistenti".

La norma individua, quindi, tre diversi tipi di "inesistenza":

- a) l'inesistenza oggettiva, ad esempio, quando la fattura riflessa in dichiarazione documenta un'operazione mai realizzata (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale) ovvero realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli specificati nel documento (inesistenza oggettiva c.d. relativa o parziale);
- b) la sovrapprestazione qualitativa o quantitativa. La prima si realizza quando la fattura o i documenti di analogo valore probatorio fanno riferimento a prestazioni realmente effettuate, ma che presentano l'indicazione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello realmente pagato (eventualmente anche in conseguenza di una parziale retrocessione); la seconda, invece, si verifica quando in fattura (o nell'analogo documento) vengono indicati beni o servizi in misura superiore a quella realmente ceduta o prestata;

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

- c) l'inesistenza soggettiva, che si verifica quando le operazioni rappresentate sono poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o nel documento.

Quanto agli elementi costitutivi del reato, l'ultimo aspetto che deve connotare la condotta di dichiarazione fraudolenta è rappresentato dall'indicazione di “*elementi passivi*” fittizi, in una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Quanto all'elemento psicologico, il reato di dichiarazione fraudolenta è punito a titolo di dolo specifico; da ciò consegue che, oltre alla necessità di provare la coscienza e volontà della condotta nell'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dovrà essere, altresì, accertata l'ulteriore finalità di “*evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto*”.

**Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. *Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi*

*o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:*

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiore a quelli reali.*

Le dichiarazioni fraudolente fondate su documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità) sono censurabili ai sensi dell'art. 3.

L'art. 3 presenta una fattispecie a condotta articolata in due fasi. La prima fase si può realizzare attraverso tre modalità alternative:

- a) il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente. Sono tali operazioni che, seppur ineccepibilmente documentate sul piano formale e giuridico, ad esempio attraverso la stipula di un contratto o la formalizzazione di un atto costitutivo di società, entrambi validi ed autentici, erano risultate inesistenti sul piano economico, in

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

quanto mai avvenute o poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra parti differenti rispetto a quanto documentato;

- b) l'utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ad esempio attraverso l'impiego di contratti falsi, attestanti prestazioni diverse da quelle effettivamente realizzate; oppure di documentazione alterata al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili;
- c) il ricorso ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Si pensi, ad esempio, al ricorso sistematico a mezzi di pagamento non conformi alle modalità previste da policy o ad un mendace utilizzo degli strumenti informatici per la tenuta della contabilità in forma digitale, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria tramite l'utilizzo di procedure di accesso e codici informatici occulti, in grado di complicare l'immediata e completa reperibilità di tale documentazione.

Ai fini della commissione del reato non è richiesto il realizzarsi contestuale di tutte le sopra elencate modalità di realizzazione della prima fase, essendo sufficiente la realizzazione di una sola di esse.

La seconda fase, invece, è rappresentata dall'indicazione in dichiarazione, che sia validamente presentata, di "*elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi*".

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che deve evidentemente essere provato ai fini dell'accertamento del reato.

#### **Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele**

*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).*



COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Il reato in esame è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e IVA.

Il reato rileva “ai fini 231” limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall’intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione.

La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 integra un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera.

Del tutto ininfluenza, ai fini scriminanti, è la presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del contribuente che abbia prima presentato una dichiarazione infedele penalmente rilevante. Tale circostanza, infatti, non fa venire meno la fattispecie incriminatrice, la quale rimane “impermeabile” al ravvedimento spontaneo del contribuente, rilevante ai soli fini tributari amministrativi.

**Art. 5 D.lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione**

*È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

È penalmente sanzionata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l’imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Allo stesso modo, è penalmente sanzionata l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (c.d. mod. 770), qualora l’ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Il delitto di omessa dichiarazione è un reato proprio poiché può essere commesso esclusivamente dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o al valore aggiunto ovvero dei sostituti di imposta.

È un reato omissivo proprio e istantaneo che, ai sensi dell’art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 74/2000, si consuma trascorsi novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l’intento di evadere le imposte.

**Art. 8 comma 1 e comma 2-bis, D. lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
- 2-bis. *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Il legislatore ha inteso punire le c.d. “cartiere”, ossia quelle imprese illecite, create allo scopo di emettere documentazione falsa volta a supportare l'esposizione nella dichiarazione di terzi di elementi passivi fittizi.

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato comune, in quanto può essere astrattamente commesso da “chiunque”, in questo caso inteso come qualsiasi soggetto, sia esso un soggetto IVA, che emette una fattura per operazione inesistente, sia esso un privato, che emette un documento attestante una inesistente prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Si tratta di un reato di natura commissiva, istantaneo e di mera condotta. Il delitto si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi (reato istantaneo), non rilevando la successiva condotta di effettivo utilizzo delle stesse in dichiarazione da parte del terzo.

L'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico. Oltre alla prova sulla coscienza e volontà della condotta, è necessario provare l'ulteriore finalità di consentire l'evasione a terzi.

***Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili***

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai “documenti contabili” alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto” e nel fine “di consentire l'evasione a terzi”, sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA.

Ai fini dell'integrazione del reato è necessaria la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la legge.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Il reato è da considerarsi istantaneo, nel caso di distruzione delle scritture contabili, e permanente, nel caso di occultamento, con conseguenze diverse rispetto alla determinazione del momento consumativo. In proposito, la consumazione del reato richiede che la condotta tipica sia posta in essere “in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, oltre al dolo generico della consapevolezza di distruggere od occultare le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, richiede il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire tale evasione a terzi.

**Art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione**

*È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

La norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti “*non spettanti*” (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti “*inesistenti*” (co. 2); ferma restando, per entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

Il concetto di “non spettante” deve essere riferito alla procedura di compensazione, risultando, quindi, “*non spettanti*”, ai sensi della norma, soltanto quei crediti che “*non spettano in compensazione*”, così escludendo dalla fattispecie delittuosa i crediti che, pur non potendo formare oggetto di compensazione (in quanto non rientranti tra i crediti compensabili ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ovvero esclusi da altre disposizioni, si pensi ai crediti per i quali è stato richiesto il separato rimborso in dichiarazione ovvero con apposita istanza), risultino comunque “*spettanti*”. Diversamente, il credito “*non spettante*” in assoluto verrebbe, di fatto, a coincidere con quello “*inesistente*”, rendendo priva di significato la distinzione tra le due fattispecie.

È, invece, “inesistente” il credito artificialmente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova alcun riscontro nel mondo giuridico. Si tratta di una rappresentazione mendace della realtà.

Il momento di consumazione coincide, evidentemente, con la presentazione del mod. F24 contenente l'illecita compensazione, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 10-quater del D.lgs. n. 74/2000 prevede, per entrambe le fattispecie di reato, il dolo generico, consistente nella mera coscienza e volontà di portare in compensazione nel modello F24 un credito non spettante o inesistente, unitamente alla consapevolezza che le somme non versate siano superiori a cinquantamila euro.

**Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

*1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a*

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

*dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.*

*Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

Ai fini della configurabilità del delitto è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario. La condotta rilevante, quindi, può essere costituita "da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque a rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva".

Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto. Il momento consumativo è individuato nel momento in cui venga posta in essere una qualunque disposizione tale da porre in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria a prescindere dal successivo adempimento dell'obbligazione stessa.

Con riferimento all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte ponendo in essere una condotta idonea a frustrare la procedura di riscossione coattiva.

La disposizione assume rilevanza penale, tuttavia, soltanto se il debito erariale, al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi, è di un "ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila".

### **1.2.21 Art. 25 - sexiesdecies D.p.r. 43/1973 - Artt. da 282 a 292 C.p. Contrabbando**

Il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.

Si tratta di una norma che punisce il contrabbando c.d. "intra ispettivo" che si differenzia da quello classico o "extra ispettivo" - in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali - perché il prodotto viene presentato alla dogana, ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce.

### ***1.3. Le sanzioni e i delitti tentati***

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una **sanzione pecuniaria**, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, **sanzioni interdittive** quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della condanna che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

### ***1.4. Autori del reato***

Secondo l'articolo 5 del Decreto, **l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:**

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione “apicale”; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati “scaricamenti verso il basso” di detta responsabilità.

#### **1.4.1. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa**

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione “apicale”, l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il Modello;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione gestione controllo e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'OdV;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

## **II. Il Modello di organizzazione gestione e controllo**

### ***2.1. Il contesto dell'Organizzazione e l'adozione del Modello***

CO.PRO.B. Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. Coop. Agricola (d'ora in poi, per brevità “**CO.PRO.B.**”) ha ritenuto di procedere all'adozione di un Modello di organizzazione gestione e controllo (d'ora in poi, per brevità il “**Modello**”) che risponda alle finalità del D.lgs. 231.

CO.PRO.B. si è affermata sul mercato nazionale come unico produttore italiano di zucchero negli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo.

CO.PRO.B. ha come punto fermo della mission aziendale il mantenimento e l'affermazione della produzione di zucchero in Italia attraverso la lavorazione di barbabietole conferite prevalentemente dai propri soci, in base al principio statutario della mutualità prevalente.

A partire dall'anno 2001 è stato avviato un percorso per la certificazione e per la continua ricerca della qualità e del miglioramento.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

CO.PRO.B. ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001 e nell'anno 2004 la certificazione di rintracciabilità di filiera ISO 22005 e la certificazione IFS.

Nel 2011 è stata ottenuta la certificazione ambientale ISO 14001 per lo stabilimento di Minerbio, nel 2012 per lo stabilimento di Pontelongo e nel 2013 per gli impianti biogas. Nel 2014 sono stati certificati lo studio LCA (Life Cycle Assessment) e l'EPD (Environmental Product Declaration) dello zucchero sfuso da barbabietola.

E nel 2016 CO.PRO.B. ha ottenuto anche la certificazione della sicurezza OHSAS 18001.

Al 30/09/2021 CO.PRO.B. conta 4503 Soci aderenti proprietari di aziende agricole localizzate, principalmente, in Emilia Romagna ed in Veneto, territori tra i più vocati in Italia per la coltivazione della barbabietola.

I due stabilimenti produttivi di Minerbio (Bologna) e Pontelongo (Padova) sono situati negli stessi comprensori bieticoli che forniscono loro la materia prima.

L'azienda è così organizzata

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **COMITATO DI PRESIDENZA**

#### **DIREZIONE GENERALE**

Il Modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001" emanate dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative il 7 aprile 2004 attualmente in fase di aggiornamento da parte del Ministero della Giustizia.

Tale iniziativa è stata, tra l'altro, assunta nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione per dipendenti, clienti, soci, fornitori, partners e collaboratori, affinché seguano comportamenti ispirati a trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

### ***2.2.Finalità del Modello***

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali, al fine di dotare CO.PRO.B. di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al decreto.

In particolare, attraverso le procedure di controllo (anche preventivo) CO.PRO.B. potrà individuare nell'ambito dell'attività aziendali, le aree e/o i processi di attività in cui appare più alto il rischio di condotte illecite (c.d. "aree a rischio"), nonché meglio verificare i processi di gestione/controllo delle risorse finanziarie relativi alle aree a rischio.

Il Modello:

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di CO.PRO.B., volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

In particolare, si propone di:

- sensibilizza tutti coloro che operano in nome e per conto di CO.PRO.B. in attività previste dal Decreto Legislativo 231/2001 in merito al rispetto della legge, infondendo in loro la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'Ente (se questo ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dal CO.PRO.B. in quanto contrari alle disposizioni di legge ed ai principi a cui la stessa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interni, indirizzati in particolare agli ambiti aziendali più esposti, per prevenire e contrastare la commissione dei reati.

Il presente documento ha, quindi, per oggetto:

- i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;
- il modello di organizzazione e gestione a tutela dell'Ente;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

### ***2.3. Struttura del Modello***

Il presente Modello è costituito da Parte **Generale** in cui sono riportati i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui, l'Organismo di Vigilanza ( d'ora in poi, per brevità "**ODV**"), il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso, e da una **Parte Speciale** in cui sono riportate le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Sono parte integrante del Modello:

- Allegato I: Mappa delle figure apicali (contenente l'identificazione delle figure apicali e la loro autonomia decisionale);
- Allegato II: Parte Speciale – Analisi dei rischi e Protocolli operativi (documento che costituisce aggiornamento della valutazione dei rischi ex D.lgs. 231 svolta in sede di prima emanazione del Modello e successive revisioni; il documento contiene l'identificazione analitica delle aree di attività di CO.PRO.B. considerate "a rischio", dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse e delle relative modalità di commissione dei reati, nonché i protocolli operativi di scopo preventivo introdotti dall'ODV e concordati con le direzioni aziendali);



COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

- Allegato III: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Allegato IV: Elenco categorie di illecito;
- Allegato V: Sistema sanzionatorio;
- Allegato VI: Procedura di comunicazione all'ODV e singole tabelle di comunicazione per area aziendale;
- Anche il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello;
- Altri protocolli operativi atti a prevenire i reati ex 231, le procedure gestionali ed organizzative, i Sistemi di gestione Qualità e Ambiente, le procedure del sistema di gestione sicurezza, il DPS, ed ogni altra procedura, prassi, regolamento adottati da CO.PRO.B..

#### ***2.4. Modifiche e integrazioni del Modello***

Essendo il Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni rese necessarie a seguito di novità legislative o modifiche sostanziali apportate all'organizzazione aziendale/attività o dalla scoperta di significative violazioni delle prescrizioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di CO.PRO.B. e dell'ODV che ne ha ricevuto mandato e che ne renderà immediatamente informate le funzioni aziendali interessate e lo stesso Consiglio di Amministrazione.

L'adeguatezza del Modello è assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà aziendale di CO.PRO.B. a cui ogni prescrizione del documento è riferita.

### **III. Organismo di Vigilanza e suo Regolamento**

Per lo svolgimento della propria attività, l'ODV si è dotato di un apposito Regolamento conforme allo standard come di seguito esposto. Per approfondimenti si rimanda all'Allegato III del Modello 231 adottato dal CO.PRO.B..

### **IV. Formazione del personale e diffusione del Modello**

#### ***4.1. Formazione ed informativa***

CO.PRO.B. promuove, attraverso corsi di formazione e supporti informatici, la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini della attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane Sistemi e Servizi di CO.PRO.B. gestisce, in cooperazione con l'ODV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo con funzioni di rappresentanza dell'Ente (figure apicali): corso di formazione iniziale, realizzato eventualmente, con modalità "e-learning" attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neoassunti; accesso ad un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato in collaborazione con l'ODV; e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

- Altro personale (soggetti subordinati): nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; accesso a *intranet*; *e-mail* di aggiornamento.

#### ***4.2. Informativa ai Collaboratori esterni e Partners***

CO.PRO.B. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori, i clienti e i fornitori mediante l'inserzione di clausole contrattuali ad hoc e apposite informative sui principi, le politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello al fine di, ove possibile, rendere conformi le loro prestazioni alle esigenze aziendali in ordine all'applicazione e rispetto del Modello.

## **V. Sistema disciplinare**

### ***5.1. Principi generali***

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs.231/01 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Ai sensi dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, il Modello è stato integrato da uno specifico sistema di *“segnalazioni circostanziate di condotte illecite”*, dotato di tutele riguardanti la *“riservatezza dell'identità del segnalante”* e di garanzia contro *“atti di ritorsione o discriminatori”*, allegato al Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da CO.PRO.B. in piena autonomia e indipendenza dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello compromette il rapporto fiduciario tra CO.PRO.B. ed i propri amministratori, dipendenti, soci, consulenti, collaboratori, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno perseguite dalla CO.PRO.B. incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

## ***5.2.Sanzioni per i lavoratori dipendenti***

### **5.2.1. Impiegati e Quadri**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportali dedotte nel presente Modello sono da intendersi come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili in base al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per l'Industria Alimentare del 14 luglio 2003 e sue successive modifiche/integrazioni ( d'ora in poi, per brevità il "CCNL").

In relazione alle categorie di fatti sanzionabili potranno essere applicati i seguenti provvedimenti:

#### 1) Ammonizione verbale o scritta

il lavoratore dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, etc.) o adotti nell'espletamento della propria attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda, sia in forma scritta che verbale;

#### 2) Multa

il lavoratore dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti nell'espletamento della propria attività un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la reiterazione della mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale;

#### 3) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

il lavoratore dipendente che violando le procedure interne previste dal Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché compiendo atti contrari all'interesse di CO.PRO.B., arrechi danno a CO.PRO.B. o esponga ad una situazione oggettiva di pericolo l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale;

#### 4) Licenziamento senza preavviso

il lavoratore che adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico di CO.PRO.B. di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta tale da provocare alla azienda grave nocumento morale e/o materiale.

Il tipo e l'entità della sanzione da irrogare sarà determinata in relazione: sanzione

COPROB - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'apertura dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle relative sanzioni è di pertinenza del Datore di Lavoro che procede in base ai poteri conferiti con procura.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'ODV e dal Direttore delle Risorse Umane Sistemi e Servizi.

### **5.2.2. Dirigenti**

In caso di violazione da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali in vigore.

### **5.3. Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, l'ODV ne informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di Amministratori di CO.PRO.B., presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'Ente, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci/azionisti (nell'ambito della quale l'ODV e il Collegio Sindacale, a seguito delle opportune indagini effettuate in precedenza, relazioneranno in merito), per deliberare in merito alla revoca del mandato.

### **5.4 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partners**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a CO.PRO.B., come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

L'ODV curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o, più in generale, negli accordi con i Collaboratori e Partners delle sopracitate specifiche clausole contrattuali.

## VI. Verifiche periodiche

Il Modello è soggetto a:

a) verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di spesa;

b) verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'ODV. Inoltre, sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'ODV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche già menzionate, viene redatto un *report* da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di CO.PRO.B. (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'ODV) che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.